



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1155

DELL' 11 dicembre 2019

OGGETTO: Istanza presentata da Costruzioni Generali S.r.l. – REP 46/19 Accordo Quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 per interventi di manutenzione sugli edifici socio assistenziali – Intervento A – Importo a base di gara: euro 1.700.000,00 – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - S.A.: Comune di Milano.

Categorie superspecialistiche – SIOSS – Qualificazione

L'art. 92, comma 7, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 207/2010 concerne la qualificazione obbligatoria SOA nelle categorie cd superspecialistiche, laddove il concorrente singolo o associato può possedere una classifica SOA che copra almeno il 70% del requisito richiesto, con possibile riconduzione della quota residua alla categoria prevalente con obbligo di subappalto; l'ultimo periodo del comma 7 riguarda opere impiantistiche di importo pari o inferiore ai 150.000,00 e per le quali soltanto può farsi ricorso alla qualificazione *ex art.* 90, d.P.R. n. 207/2010;

La qualificazione *ex art.* 90, d.P.R. n. 207/2010 è possibile esclusivamente nell'ambito dei lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00, non potendosi estendere a lavori che superano la predetta soglia e per i quali è necessaria la qualificazione SOA.

Art. 92, comma 7, d.P.R. n. 207/2010

PREC 195/19/L/PB

Il Consiglio

VISTA l'istanza acquisita al prot. ANAC n. prot. n. 85991 del 29/10/2019 con la quale la Costruzioni Generali S.r.l. domanda all'Autorità un parere contestando la legittimità del provvedimento di esclusione comunicato in data 26/09/2019 e confermato in data 28/10/2019, in ragione dell'assenza in capo all'impresa dell'attestazione di qualificazione SOA nella categoria scorporabile OG11 cl 1 richiesta dal bando di gara relativamente a lavori impiantistici di valore pari a € 186.053,32 e qualificabili come opere superspecialistiche (SIOSS);

CONSIDERATO che la società istante ritiene di poter partecipare alla procedura di gara pur non disponendo di attestazione SOA, sostenendo di essere in possesso della qualificazione ai sensi dell'art. 90, d.P.R. n. 207/2010 fino al 70% dell'importo dei lavori e ritenendo di poter subappaltare la restante quota del 30% a impresa qualificata sulla base di quanto previsto dall'art. 92, comma 7, d.P.R. n. 207/2010;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto con nota prot. n. 92803 del 20/11/2019;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RITENUTO che il parere può essere reso ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Regolamento di precontenzioso;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che il bando di gara richiedeva la qualificazione obbligatoria SOA per la categoria OG11 classe I in relazione a lavori impiantistici di importo pari a € 186.053,32, configuranti opere superspecialistiche ai sensi dell'art. 89, comma 11, d.lgs. n. 50/2006;

VISTO il provvedimento di esclusione che, come da sedute di gara del 17-18 settembre 2019, è stato adottato in quanto l'impresa Costruzioni Generali S.r.l. *“non possiede attestazione SOA per la categoria scorporabile OG11. Trattandosi di categoria SIOSS di importo superiore a € 150.000,00, la qualificazione, come previsto dal bando di gara, può avvenire solo tramite possesso di idonea attestazione SOA e non sulla base dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010, anche nel caso di qualificazione in tale categoria nella quota minima del 70%”*;

VISTO l'art. 92, comma 7, primo e secondo periodo, d.P.R. n. 207/2010 che prescrive in tema di qualificazione SOA per le opere superspecialistiche: *“In riferimento all'articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento fissata dall'articolo 170, comma 1, per ciascuna categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito.”*; l'ultimo periodo prescrive, invece: *“Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 90”*.

RITENUTO condivisibile l'orientamento espresso dal Comune di Milano nel senso che l'art. 92, comma 7, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 207/2010 concerne la qualificazione obbligatoria SOA nelle categorie cd superspecialistiche, laddove il concorrente singolo o associato può possedere una classifica SOA che copra almeno il 70% del requisito richiesto, con possibile riconduzione della quota residua alla categoria prevalente con obbligo di subappalto; l'ultimo periodo del comma 7 riguarda opere impiantistiche di importo pari o inferiore ai 150.000,00 e per le quali soltanto può farsi ricorso alla qualificazione *ex art. 90, d.P.R. n. 207/2010*;

RITENUTO che, in generale, la qualificazione *ex art. 90, d.P.R. n. 207/2010* è possibile esclusivamente nell'ambito dei lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00, non potendosi estendere a lavori che superano la predetta soglia e per i quali è necessaria la qualificazione SOA;

RITENUTE, pertanto, infondate le doglianze della società istante la quale risulta non avere comprovato il possesso del requisito della qualificazione SOA richiesta dal bando di gara per la categoria di lavori OG11;

Il Consiglio



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il provvedimento di esclusione della società istante dalla procedura di gara, adottato dal Comune di Milano, sia legittimo in ragione dell'assenza in capo alla stessa della qualificazione SOA richiesta dal bando di gara.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 dicembre 2019
Il Segretario Rosetta Greco